

# Prestiti garantiti, per le banche arrivano gli oneri straordinari

## Fondo Pmi

Corte dei conti, sì al decreto:  
costo tra lo 0,5 e l'1,5%  
per chi concede più garanzie

Ok della Corte dei conti al decreto che introduce un premio aggiuntivo tra lo 0,5 e l'1,5% a carico delle banche che ricorrono alle garanzie del fondo per le Pmi, percentuale che va applicata a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento. E si lavora a un altro decreto con la stretta sulle procedure del fondo: niente coperture senza polizze catastrofali.

Serafini — a pag. 6

# Prestiti garantiti, in arrivo il premio a carico delle banche

**Fondo Pmi.** Via libera della Corte dei conti al decreto che introduce un costo tra lo 0,5 e l'1,5% per chi concede più garanzie. La percentuale va calcolata sui finanziamenti concessi dopo l'entrata in vigore



**Si lavora a un altro decreto con la stretta sulle procedure del fondo: niente coperture senza le polizze catastrofali**



**La Banca d'Italia dovrà certificare per ogni banca il totale degli impieghi verso le piccole e medie imprese**

### Laura Serafini

Il decreto interministeriale tra Mimit e Mef, il quale introduce un premio aggiuntivo a carico degli istituti di credito che fanno maggiore ricorso alle garanzie del fondo per le Pmi, ha passato il vaglio della Corte dei conti e si appresta a essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da quel momento decorrerà il termine di applicazione della disposizione: dovranno essere quindi conteggiate le garanzie richieste e ottenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Un punto di riferimento che, da una parte, fissa la non retroattività del provvedimento ma che, al tempo stesso, rendere un po' più complicato calcolare quando scatta il premio aggiuntivo. Le nuove disposizioni introducono franchigie al di sotto delle quali non è prevista la maggiorazione: una soglia è pari a un rapporto del 30 per cento tra prestiti assistiti da garanzia e il totale degli impieghi erogati alle Pmi.

Ad essa ne è affiancata una seconda, per tutelare le banche più piccole, in cui la franchigia si attesta a 200 milioni: al di sotto di questo ammontare nessun premio è

comunque dovuto. Sono poi introdotti scaglioni per i quali è previsto il premio: se i finanziamenti assistiti da copertura pubblica incidono tra il 30 e 60% del totale degli impieghi, è previsto un premio dello 0,5% sugli ammontari garantiti (solo su quelli che superano il tetto del 30 per cento). Se l'incidenza supera il 60 per cento, il premio sale all'1,5 per cento. Sono previste, inoltre, misure di attenuazione nel caso di finanziamenti concessi a imprese che hanno un rating del Fondo per le Pmi nelle fasce 3 e 4 (quelle meno virtuose): il premio si dimezza se almeno il 60% dei finanziamenti garantiti da una banca è rivolto a questa tipologia di attività produttive. Altre categorie di prestiti sono esentate dal premio: quelli assistiti da controgaranzie e i portafogli di crediti; questo per evitare di colpire le coperture dei Confidi, le quali sono comunque già pagate dalle imprese. Una delle questioni da mettere ancora bene a punto è come calcolare il denominatore dell'incidenza delle garanzie, e cioè il totale degli impieghi verso le Pmi. Proprio sul criterio per la definizione di queste ultime il dibattito si è prolungato a lungo

in sede di redazione del provvedimento, proprio perché non esiste una definizione univoca. È stato scelto di prendere a riferimento i soggetti ammissibili ai fini del Sme supporting factor, e cioè il meccanismo di "sconto" sugli accantonamenti patrimoniali sui prestiti alle piccole e medie imprese previsto dal regolamento europeo CRR.

Una delle questioni ancora da definire sono le modalità con le quali la Banca d'Italia dovrà verificare presso le singole banche la consistenza di questo "denominatore" e a fornirne una certificazione. Nel frattempo il Mimit ha redatto un ulteriore decreto inerente le garanzie e lo ha mandato al Mef per le eventuali integrazioni: riguarda l'adeguamento delle procedure del fondo per le Pmi, anche al fine di re-



cepire novità normative. La più importante di queste riguarda il recepimento dell'obbligo della polizza catastrofale da parte di un'impresa per essere ammessa alle garanzie sui prestiti. Anche in questo caso il provvedimento non avrà effetto retroattivo. Tra le novità introdotte l'obbligo di indicare nella delibera di concessione una finalità dell'operazione finanziaria coerente con quella indicata dal soggetto beneficiario, un ampliamento delle condizioni di ammissibilità per le start up, una revisione di requisiti di ammissibilità dell'impresa relativi all'assenza di sanzioni interdittive e condanne, l'estensione delle garanzie anche gli strumento obbligazionari convertendi (bond convertibili in capitale).

C'è poi un'altra questione - che non rientra nei provvedimenti sopra descritti ma che si riaffaccia periodicamente -: è la richiesta di tornare all'impianto delle garanzie del fondo antecedente al 2019, al fine di aumentare la copertura per le imprese inserite nella fascia di rating 3 e 4 del fondo, proprio perché considerate più bisognose di un supporto per ottenere credito. In realtà una riforma in questo senso, oltre a rappresentare un incentivo a non rafforzare la capitalizzazione di un'impresa e a far beneficiare delle coperture pubbliche anche realtà che accentuano le perdite per ridurre gli oneri fiscali, aumenterebbe l'esborso di finanza pubblica, perché i coefficienti di accantonamento dei fondi rispetto al rischio assunto con le garanzie sono perequati al rischio e alla durata del finanziamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il fondo per le Pmi.**

Il governo vara provvedimenti per limitare l'eccessivo ricorso alle garanzie sui prestiti verso le piccole e medie imprese.

**I NUMERI****165 miliardi**

Lo stock dei prestiti garantiti dal fondo per le Pmi si è attestato a 165 miliardi a fine giugno 2025, in flessione rispetto al picco di 250 miliardi raggiunto nel periodo 2020-22.

**124 miliardi**

La quota dei finanziamenti verso le Pmi (165 miliardi) coperta da garanzia pubblica.